Maniaci A, 'Sostenibilità e tutela del consumatore-acquirente contro l'obsolescenza programmata di beni mobili' (2023) Special Issue EJPLT, 93-115.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT222AM

EJPLT
ISSN 2704-8012



Sostenibilità e tutela del consumatore-acquirente contro l'obsolescenza programmata di beni mobili

Sustainability, consumer protection and planned obsolescence of goods

ARTURO MANIACI
Professore Associato di Diritto Privato
Università di Milano

Abstract

L'obsolescenza programmata è una pratica attuata dalle imprese per rendere deliberatamente un prodotto inutilizzabile dopo un certo periodo di tempo o per renderlo comunque obsoleto, al fine di incrementare le vendite attraverso la necessità di sostituzioni premature del prodotto. Questo fenomeno ha un impatto negativo sulla sostenibilità, perché determina uno spreco di risorse, inquina l'ambiente e aumenta il consumo di materie prime da utilizzare nei nuovi processi produttivi. Il saggio si propone di analizzare il problema giuridico dell'obsolescenza programmata nel contesto delle vendite consumeristiche, alla luce dell'attuale quadro normativo in materia. Con particolare riguardo alla sostenibilità, il saggio si propone di illustrare questioni e proposte di soluzione, in una prospettiva sia *de iure condito* sia *de iure condendo*.

Planned obsolescence is a practice implemented by companies to deliberately render a product unusable after a certain period of time or to make it outdated in order to increase the sales rate through premature replacement needs. This phenomenon has a negative impact on sustainability, because it wastes resources, pollutes the environment and increases the consumption of raw materials to be used in new production processes. The essay aims to analyse the legal problem of planned obsolescence in the consumer sales transactions, in the light of the current legislative framework. With regard to sustainability, the essay aims to submit issues and proposals for solutions from both de iure condito and de iure condendo perspective.

© The author(s) 2023, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: planned obsolescence; consumer protection; sustainable development; circular economy; remedies.

Summary: 1. L'obsolescenza programmata dei beni: nozione, origini e sviluppo del fenomeno. – 2. I rapporti fra obsolescenza programmata e diritto dei contratti prima dell'entrata in vigore della Direttiva n. 2019/771. – 3. Le novità apportate dalla Direttiva n. 2019/771 in tema di sostenibilità del mercato dei consumi. – 4. La disciplina italiana di recepimento della Direttiva n. 2019/771 (d.lg. n. 170/2021) e le novità più significative. – 5. Sostenibilità e livello di tutela del consumatore contro l'obsolescenza programmata dei prodotti. – 6. Conclusioni.

1. L'obsolescenza programmata dei beni: nozione, origini e sviluppi del fenomeno.

Una nota vicenda giudiziaria statunitense, conclusasi con una condanna per violazione della normativa *antitrust*, si colloca all'origine del fenomeno della c.d. obsolescenza programmata (o pianificata)[1].

Il giorno dell'antivigilia di Natale del 1924 si riunirono a Ginevra i principali produttori europei e americani di lampadine per siglare il c.d. cartello *Phoebus*, in cui, quale "regalo natalizio" ai consumatori, venne, *inter alia*, fissata a 1.000 ore la vita "ragionevole" ed "ottimale" delle lampadine ad incandescenza[2], in un settore merceologico ove, invece, constava un esemplare di lampadina, del 1901, nella caserma dei pompieri di Livermore (California), accesa incessantemente (24/24h, salvo una minima interruzione di qualche ora per il "trasloco" della caserma) da quasi 120 anni[3].

Pochi anni dopo, un mediatore immobiliare newyorkese, Bernard London, cui va peraltro ascritto il merito del conio del sintagma 'obsolescenza programmata', scrisse nel 1932 un *pamphlet* dal titolo significativo ('*Ending the Depression Trough Planned Obsolescence*') e di cui sono state pubblicate pochissime copie cartacee, in cui *de iure condendo* proponeva, per far uscire gli Stati Uniti dalla Grande Depressione e risollevare l'economia mondiale, che tutti i prodotti destinati al consumo avessero una data di scadenza obbligatoria (la quale segnava la fine di una determinata '*lease of life*' o di un determinato '*allotted time*'), con la conseguenza che il consumatore avrebbe potuto optare fra rinunziare al bene, ottenendo una sovvenzione pubblica per pagare una quota parte del prezzo di un oggetto nuovo 'sostitutivo' di quello originario, ovvero utilizzare quest'ultimo per un tempo successivo alla data di scadenza (oltre la quale il prodotto avrebbe dovuto considerarsi '*legally dead*'), contro il pagamento di una tassa.

---

[1] Sulle origini storiche del fenomeno, v. comunque G. SLADE, *Made to Break: Technology and Obsolescence in America,* Cambridge, 2007, 3 ss..

[2] M. KRAJEWSKI, *The Great Lightbulb Conspiracy. The Phoebus cartel engineered a shorter-lived lightbulb and gave birth to planned obsolescence*, in *51 IEEE Spectrum*, 2014, 56 ss..

[3] V Guinness World Records, *Longest burning light bulb*, consultabile al sito: http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-burning-light-bulb.

In ambito europeo, quella dell'obsolescenza programmata è stata tematica per lungo tempo negletta nel contesto degli studi economici e sociologici, salva una sporadica attenzione riservata dall'ambiente accademico tedesco – mercé soprattutto la traduzione in lingua tedesca del libro-denuncia di Vance Packard dedicato alle 'nuove' tecniche pubblicitarie e intitolato '*The Hidden Persuaders*', edito per la prima volta nel 1957 – nel corso degli anni '70 del secolo trascorso[4].

Con l'avvento della c.d. terza rivoluzione industriale e l'affermazione del modello della produzione e dei consumi di massa, l'obsolescenza programmata dei beni, che rappresenta una specie del più ampio genere dell'obsolescenza precoce e conosce varie tipologie[5], è diventata una vera e propria strategia imprenditoriale [6], che consiste nell'adottare deliberatamente sistemi di produzione volti ad abbreviare il ciclo fisiologico di un bene o a renderlo non più fruibile o utilizzabile dopo un certo periodo temporale, inducendo così il consumatore ad acquistare un nuovo prodotto (o nuove componenti, o nuovi accessori, o nuovi pezzi di ricambio necessari per l'uso del bene già acquistato)[7].

Benché si tratti, dunque, di un fenomeno tutt'altro che nuovo e che diviene sempre più complesso quanto più la tecnica progredisce, in specie nell'informatica e nelle ormai fin troppo sofisticate tecnologie, che divengono fattori essenziali di produzione di una pletora di beni attualmente commercializzati (fra i quali anche autoveicoli e lavatrici)[8], soltanto negli ultimi tempi, su impulso di studi, proposte e iniziative promosse da istituzioni europee [9], l'obsolescenza programmata è stata esaminata e valutata in

[4] Come attestato dall'acceso dibattito scientifico che ha visto come protagonisti l'economista Röper e il sociologo Hillmann: B. RÖPER, *Gibt es geplanten Verschleiß?*, in *Festschrift für Theodor Pütz,* 1975, 261 ss.; B. RÖPER-R. MARFELD, *Gibt es geplanten verschleiss? – untersuchungen zur obsoleszenzthese*, Göttingen, 1976; K.H. HILLMANN, *Kritische Stellungnahme zum Gutachten von Burkhart Röper über das Problem "Gibt es geplanten Verschleiß?"*, in *Zeitschrift für Verbraucherpolitik,* 1977, 48 ss.; B. RÖPER, '*Gibt es geplanten Verschleiss? Eine Antwort auf die Kritik von Hillmann'*, 1977, 185 ss..

[5] Sulla scorta dell'originaria distinzione a suo tempo teorizzata da V. PACKARD, *The Waste Makers*, New York, 1960, 66–67 (di funzione, di qualità, di desiderabilità), oggi si distingue principalmente fra obsolescenza funzionale (il prodotto è destinato a deteriorarsi rapidamente e a richiedere riparazioni costose), tecnologica (il prodotto è destinato ad essere superato da un altro che presenta migliori performance o necessita di nuovi pezzi di ricambio), psicologica (il prodotto è destinato ad essere superato da un altro che veicola un migliore *status-symbol*). Sul punto, cfr. comunque *amplius* S.I. BECHER e A.L. SIBONY, *In Search of a Lasting Lightbulb Moment: The Law and Policy of Product Obsolescence,* SSRNEJ, 2020, 5 ss.; B. BURNS, *Re-evaluating obsolescence and planning for it*, in T. COOPER (ed.), *Longer lasting products. Alternatives to the throwaway society*, 2010, 45 ss.; A. MANHART *et alii*, *Resource Efficiency in the ICT Sector - Final Report*, 2016, 37 ss..

[6] Ph. KOTLER-G. ARMSTRONG, *Principles of Marketing,* PPH, 2008, 77 ss..

[7] Già nel 1986 veniva offerta una nozione del fenomeno: «production of goods with uneconomically short useful lives so that consumers will have to make repeat purchases» (J. BULOW, *An economy Theory of Planned Obsolescence*, 1986, 729). Più di recente, v. ad es. S. WRBKA, *Warranty Law in Cases of Planned Obsolescence – The Austrian Situation*, in *EuCML*, 2, 2017 che propone la seguente nozione: «strategies and techniques of premature product aging applied by producers and sellers for the purpose of making end users replace old products with new ones faster than they ordinarily would by shortening the time of their use». Per un ricco inventario di definizioni, v. comunque V.G. KUPPELWIESER, A. MANTHIOU, O. BOUJENA, *Consumer responses to planned obsolescence*, in *JRCS*, 2019, 47, 158.

[8] Vede nell'obsolescenza programmata «un elemento-chiave della società contemporanea» S. LATOUCHE, *Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata*, Torino, 2015, 46.

[9] Il punto di partenza è rappresentato da un parere reso dal Comitato economico e sociale europeo nel 2013: EESC, Towards More Sustainable Consumption: Industrial Product Lifetimes and Restoring Trust through Consumer Information (Opinion CCMI/112, Brussels, 17 October 2013). Successivamente, v. soprattutto la Risoluzione del Parlamento europeo n. 2016/2272 del 4 luglio 2017 su "A longer lifetime for products: benefits for consumers and companies" (disponibile on line in https://eur-lex.europa.eu/).

relazione al suo impatto negativo sulla sostenibilità[10], in considerazione delle conseguenze che comporta, quali lo spreco di risorse, l'inquinamento dell'ambiente e l'aumento del consumo di materie prime da utilizzare in nuovi processi produttivi[11].

Anche le regole del diritto privato, e segnatamente quelle dedicate alle garanzie dell'alienante e alla tutela del consumatore-acquirente di beni mobili, possono contribuire, sia pure indirettamente, ad una gestione più efficiente delle risorse disponibili, al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale[12] e, in definitiva, alla transizione verso un modello di economia circolare[13].

Nelle pagine che seguono ci proponiamo di verificare, in particolare, se la disciplina euro-unitaria della vendita mobiliare sia idonea a realizzare le finalità sottese ad un consumo sostenibile, che reclama, *inter alia*, che siano apprestati strumenti, congegni e forme di tutela contro il fenomeno dell'obsolescenza programmata.

2. I rapporti fra obsolescenza programmata e diritto dei contratti prima dell'entrata in vigore della Direttiva (UE) n. 2019/771.

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva (UE) n. 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, il fenomeno dell'obsolescenza programmata è stato raramente oggetto di studi e riflessioni giuridiche.

In Italia – il cui sistema giuridico attribuisce peraltro da tempo rilevanza all'obsolescenza intesa come deterioramento fisico o deperimento tecnico o economico di beni materiali in commercio, sia ai fini della redazione delle voci di bilancio delle società commerciali, con riguardo all'ammortamento di beni strumentali (v. artt. 2425 e 2426 c.c.), sia ai fini della deducibilità fiscale di beni strumentali dell'imprenditore (v. artt. 67 e 102 T.U.I.R.), sia ai fini della qualificazione (oggi discussa) di un contratto di *leasing* come di godimento ovvero traslativo – si era posto in passato (e in particolare verso la metà degli anni '70 del secolo trascorso) il problema se l'esigenza di subordinazione dell'attività economica privata all'utilità sociale, di cui si era fatto carico il

[10] Sulle radici e sull'evoluzione della formula dello 'sviluppo sostenibile' (che ricorre in diversi trattati europei e condensa uno degli obiettivi principali dell'Unione europea), v. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *PM,* 2021, 3, 496 ss.; M. PIERACCINI-T. NOVITZ, *Sustainability through History*, in *Legal Perspectives on Sustainability,* a cura di M. PIERACCINI-T. NOVITZ, 2020, 9 ss.; S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni,* in *DP,* 2015, 614 ss.. Il sintagma ha già fatto ingresso anche nel discorso legislativo domestico (v. ad es. art. 3-*quater* d.lg. n. 152/2006, introdotto dal d.lg. n. 4/2008, che eleva lo sviluppo sostenibile a principio fondamentale della disciplina in materia ambientale).

[11] Non mancano, peraltro, studi che pongono l'accento anche su alcuni aspetti positivi del fenomeno: per una sintesi dei termini del dibattito, v. E. KARAKUŞ UMAR-R. BEYAZ, *Planned Obsolescence: Is It a Trap Set for the Consumer or Is It a Strategy Contributing to Social Development*?, in *EAR*, 2021, 181 ss..

[12] Significativamente, una parte della dottrina discorre già di 'analisi ecologica' del diritto privato o del diritto contrattuale (M. KÜHN, *Umweltschutz durch Privatrecht. Eine Studie zur ökologischen Analyse der privatrechtlichen Schutzrechte und des Vertragsrechts in Deutschland und England*, Frankfurt a.M., 2007; I. BACH-E.M. KIENINGER, *Ökologische Analyse des Zivilrechts,* in *JZ*, 2021, 1088 ss.; da noi, cfr. soprattutto AA.VV., *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, a cura di M. PENNASILICO, 2016).

[13] Sul passaggio dall'economia lineare a quella circolare quale nuovo paradigma della sostenibilità, cfr., *ex multis*, M. MELI, *Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare,* in *RCDP,* 2017, 73 ss..

Costituente (art. 41 Cost.), si potesse tradurre in una direttiva di tutela di 'diritti ecologici' della persona umana, che avrebbero potuto essere lesi o compromessi da iniziative economiche volte alla «produzione di beni superflui, da imporre al consumo mediante la creazione di bisogni artificiali o la *troppo rapida obsolescenza di beni ancora pienamente capaci di servire all'uso cui sono destinati*»[14], con la conseguenza che i relativi contratti non sarebbero volti a realizzare interessi meritevoli di tutela, in ragione del risultato cui tendono e dell'ostacolo frapposto al pieno sviluppo della persona umana[15].

Successivamente (e comunque prima che prendesse l'abbrivo il processo di edificazione europea del diritto dei consumatori), era stata affrontata la questione se il venditore avesse l'obbligo di mantenere e fornire al compratore i pezzi di ricambio necessari o utili al funzionamento del bene acquistato (come, ad esempio, una macchina), e un'autorevole voce della dottrina italiana era pervenuta a configurare in questi casi una prestazione accessoria dell'alienante, sostenendo che su quest'ultimo gravasse implicitamente – in virtù dell'affidamento riposto dalla parte acquirente in relazione ai costumi del traffico – anche l'impegno di fornire per il tempo di durata normale del bene i pezzi di ricambio fabbricati dall'alienante medesimo[16].

In ogni caso, se (è pacifico che) nella nozione tecnico-giuridica di vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) o di mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) rientrano tutte quelle imperfezioni, inesattezze o difetti relativi al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa che influiscono sull'uso cui sarebbe destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, ovvero la mancanza di tutti quegli elementi essenziali e sostanziali idonei ad influire sull'appartenenza ad tipo o ad una specie diversa da quelli dedotti nel contratto[17], il difetto occulto di funzionamento dovuto ad una predeterminazione artificiale, da parte del produttore, della durata di utilizzo o di godimento di un prodotto tale da rendere il ciclo fisiologico di vita di quest'ultimo inferiore rispetto a quello che normalmente presenta un prodotto del medesimo tipo o della medesima specie avrebbe potuto *in thesi* legittimare l'acquirente all'esperimento dei c.d. rimedi edilizi previsti in tema di compravendita di diritto comune (art. 1492 c.c.) nei confronti del venditore, a prescindere da qualsivoglia giudizio di ascrivibilità di tale difetto a quest'ultimo a titolo di colpa. Del resto, è lo stesso legislatore del Codice civile a prevedere (art. 1512 c.c.) che il venditore può impegnarsi ad assicurare al compratore una

---

[14] A. Lener, *Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di N. Lipari, Roma-Bari, 1974, 339-340 [corsivo nostro].

[15] Sulla sostenibilità sociale ed ecologica quale limite all'autonomia privata, v. oggi, *ex multis*, M. Pennasilico, *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contratto e Impresa,* 2020, 853 ss.; M. Robles, *Meritevolezza "ambientale" del contratto e transigibilità degli interessi*, 2019, 8.

[16] C.M. Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, VII, 1, *, 1993, 249. Segnaliamo, peraltro, che il Libro Verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post-vendita, presentato dalla Commissione europea il 15 novembre 1993 (che ha preceduto i lavori di elaborazione della prima fonte normativa euro-unitaria in materia di garanzie nelle vendite mobiliari al consumatore), aveva escluso un obbligo siffatto in capo al venditore: «Any requirement to provide spare parts imposed exclusively on vendors is both unjust and ineffective. It is unjust because it places on the vendor a burden which he cannot shoulder on his own in a domain over which he has little say. It is ineffective because the vendor simply cannot be made entirely responsible, either for providing spare parts or for informing the consumer in this respect».

[17] Questo è il consolidato orientamento della giurisprudenza italiana (*ex multis*, v. Cass. 5.4.2016, n. 6596, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce "Vendita", n. 29; Cass. 8.3.2013, n. 5845, in *Giur. it.*, 2013, 2495; Cass. 23.3.1982, n. 1839, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce "Vendita", n. 52).

determinata durata di vita del bene, attraverso la stipulazione di una garanzia c.d. di buon funzionamento[18]: ciò conferma che nella nozione di funzionalità del bene rientra anche la sua idoneità a durare nel tempo, la quale può dunque concorrere a delineare una delle qualità del bene e, in definitiva, la prestazione traslativa dovuta dall'alienante.

Tuttavia, salve alcune sporadiche e occasionali prese di posizione dottrinale, il fenomeno dell'obsolescenza programmata non è stato ricondotto entro i confini dello statuto delle garanzie nella vendita[19] fino a quando il tema non ha formato oggetto di studi, dibattiti, proposte e iniziative in sede europea, in concomitanza con l'avvio ufficiale della strategia messa in atto negli ultimi anni dalle istituzioni europee per realizzare una maggiore sostenibilità ambientale e per favorire la transizione verso un'economia sempre più circolare[20]: strategia che sul terreno della patologia degli scambi individuali ha avuto come momento normativo apicale il superamento della Direttiva n. 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e la sua contestuale sostituzione con le nuove Direttive (UE) n. 2019/770 e 2019/771.

Eppure, la Direttiva europea n. 1999/44, nel dettare le regole integrative o suppletive che concorrono a declinare i criteri di conformità al contratto del bene oggetto di alienazione[21], contemplava (art. 2, § 2, lett. *d*) «la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura», sicché, in astratto, l'obsolescenza programmata del bene poteva già integrare gli estremi di un difetto di conformità, ove appunto si fosse tradotta nella lesione della ragionevole aspettativa del consumatore in determinate qualità o caratteristiche di durata e funzionalità del bene (confrontate con quelle di altri beni che rientrano nel medesimo genere merceologico), frutto di un'alterazione tecnica o tecnologica durante la fase di progettazione o produzione del bene[22], fermi restando,

---

[18] Tant'è che G. GORLA, *La compravendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1937, 183 la qualificava «garanzia della durata, buon funzionamento o resistenza, della cosa per un determinato periodo di tempo», perché doveva garantire «una specifica qualità, la durata per quel dato tempo». Dal canto suo, la giurisprudenza ritiene essenziale la determinazione della durata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1512 c.c. (Cass. 18.7.1977, n. 3214, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 903; Cass. 29.5.1995, n. 6033, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce "Vendita", n. 79).

[19] Secondo quanto riferisce S. WRBKA, *Warranty Law in Cases of Planned Obsolescence*, cit., 67, gli unici contributi in cui è stata in passato coltivata questa prospettiva sono: R. GILDEGGEN, *Vorzeitiger Verschleiß und die Verjährung von kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsansprüchen*, in AA.VV., *Obsoleszenz interdisziplinär – Vorzeitiger Verschleiß aus Sicht von Wissenschaft und Praxis,* a cura di T. BRÖNNEKE-A. WECHSLER, Baden-Baden, 2015, 269 ss. e, prima, G. WORTMANN-P. SCHIMIKOWSKI, *Geplanter Produktverschleiß und bürgerliches Recht*, in *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1985, 978 ss..

[20] Oltre ai documenti menzionati *supra* (nota 9), cfr. in particolare la Relazione della Commissione europea "on the implementation of the Circular Economy Action Plan", Brussels, 4.3.2019, COM (2019) 190 final.

[21] Nonostante il tenore letterale del testo della direttiva, non si trattava, infatti, di presunzioni in senso tecnico (G. CIAN, *Presentazione*, in AA.VV., *L'attuazione della Direttiva 99/44/CE in Italia e in Europa. La tutela dell'acquirente di beni di consumo*, Padova, 2002, 12).

[22] Come è stato rilevato, con l'introduzione dell'elemento dell'aspettativa del consumatore nella determinazione degli standard di qualità del bene scolora la distinzione fra prodotto e processo di produzione ai fini della responsabilità dell'alienante (H. COLLINS, *Conformity of Goods, the Network Society, and the Ethical Consumer*, in *ERPL*, 2014, 630: «Once the expectation of the buyer becomes the guiding thread for conformity, the distinction between the product itself and the process by which it was made

ovviamente, i problemi connessi quantomeno ai limiti temporali della garanzia di conformità (decadenza, prescrizione, durata della responsabilità del professionista-alienante) e agli oneri (di diligenza e della prova) gravanti sull'acquirente-consumatore[23].

Anche in assenza di regole specifiche sulla obsolescenza programmata dei prodotti di consumo, infatti, molti giuristi europei[24] non avevano escluso che il consumatore potesse in tali ipotesi far valere i rimedi previsti dalla disciplina euro-unitaria della vendita del 1999 in caso di difetto di conformità del bene acquistato (così, ad esempio, nell'ordinamento giuridico danese[25], spagnolo[26], belga[27], tedesco[28]).

In alcuni ordinamenti giuridici, i legislatori nazionali si sono comunque preoccupati di modificare la disciplina del regime temporale della garanzia o della responsabilità dell'alienante, prevedendo termini più lunghi di quelli previsti dalla Direttiva n. 1999/44: ad esempio, in Paesi come Cypro, Spagna, Estonia, Finlandia, Romania, Repubblica Ceca e Slovacchia[29], è stato previsto un termine generale di tre anni di garanzia, in alcuni casi decorrente dalla consegna del bene e in altri dal momento in cui il difetto di conformità sia riconosciuto o rilevabile dall'acquirente-consumatore, ovvero da quando il difetto viene da questi comunicato; una situazione analoga è ravvisabile nell'ordinamento giuridico norvegese, in cui è bensì previsto un termine generale di due anni di garanzia, ma tale termine si estende fino a cinque anni per alcuni prodotti, quali i mobili, i *computer* e le lavatrici[30].

Negli ordinamenti giuridici di altri Stati membri, significativamente annoverati fra quelli 'attivi' nella tutela contro l'obsolescenza programmata, è stata espressamente contemplata una causa di sospensione della prescrizione

becomes less significant, because the buyer's expectations may be addressed both to the functioning of the product and symbolic and expressive qualities that may include the manufacturing process»).

[23] Sul punto, sia consentito il rinvio ad A. MANIACI, *Rimedi e limiti di tutela dell'acquirente*, Pisa, 2018, 133.

[24] Fra i quali, ad es., G. HOWELLS, C. TWIGG-FLESNER, T. WILHELMSSON, *Rethinking EU Consumer Law*, Abingdon-Oxon-New York, 2018, 183.

[25] M.J. SØRENSEN, *The Implementation of EU Directives 2019/770 and 2019/771 in Denmark*, in *EuCML,* 2022, 5, 200.

[26] R. PAZOS, *Sustainability, the Circular Economy and Consumer Law in Spain*, in *EuCML* 2020, 5, 215, 215; v. anche J.A. SOTO PINEDA, *Reflexiones acerca de las posibles incompatibilidades de la obsolescencia programada con el sistema de defensa de los consumidores*, in *Actualidad Civil,* 2015, 6, 40 ss..

[27] In tal senso, v. D. RAES, *L'obsolescence programmée à l'épreuve de l'obligation d'information du vendeur, de la notion de conformité et de la garantie des vices cachés*, in *Liber amicorum François Glansdorff et Pierre Legros*, Bruxelles, 2013, 272 ss.; A. HAMANN, *Obsolescence programmée: le droit en panne?*, in *DCCR,* 2014, 68-69.

[28] Gli interpreti sia teorici sia pratici hanno offerto una nozione ampia di difetto materiale, ai sensi del § 434 del BGB, tale da includere anche quello derivante da condizioni di produzione che si traducono in una carenza di determinate qualità ambientali od ecologiche del bene: C. MELLER-HANNICH e E. KRAUSBECK, *Sustainability, the Circular Economy and Consumer Law in Germany*, in *EuCML*, 2020, 4,170; T. BRÖNNEKE, *Premature Obsolescence: Suggestions for Legislative Counter-measures in German and European Sales & Consumer Law,* in *JEEPL*, 2017, 14, 365. Sul tema, cfr. *amplius* J. CROON-GESTEFELD, *Die nachhaltige Beschaffenheit der Kaufsache*, in *NJW*, 2022, 497 ss., ed ivi anche gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

[29] Cfr. la Relazione predisposta dall'European Consumer Centres Network (ECC-Net), Commercial warranties. Are they worth money? Legal guarantees and commercial warranties in the EU, Iceland and Norway, 2014-2019, 102.

[30] Come documentano E. MAITRE–EKERN e C. DALHAMMAR, *A Scandinavian Perspective on the Role of Consumers in the Circular Economy*, in AA.VV., *Consumer Protection in a Circular Economy*, a cura di B. KEIRSBILCK e E. TERRYN, Cambridge, 2019, 215.

in ipotesi di impossibilità incolpevole di far valere il difetto occulto: è il caso dell'Ungheria e, similmente, della Romania[31].

In tale contesto, rappresenta una vistosa eccezione l'ordinamento francese, che – sùbito dopo che il tema dell'obsolescenza programmata dei prodotti di consumo era stato posto all'attenzione degli Stati membri dalle istituzioni europee – con la *loi* n. 2015-992 del 17 agosto del 2015, poi con la *Ordonnance* n. 2016-301 del 14 marzo del 2016, e infine con la *loi* n. 2021-1485 del 15 novembre 2021, ha delineato, inserendola nel corpo normativo del *Code de la consommation*, la nozione di obsolescenza programmata e ha severamente (*id est*, con sanzioni penali) vietato tale pratica: «Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie» (così, suona l'art. L441-2 *Code de la consommation*)[32]. Di più: atteso che il mercato attuale conosce la produzione (e sostituzione), sempre più veloce, di nuovi modelli del "medesimo" bene (e dei loro ricambi), ovvero continui e periodici "aggiornamenti" (anche e soprattutto *on line*) dei "vecchi" modelli di beni o loro accessori, il legislatore francese – con la c.d. *loi Hamon*, e cioè con la *loi* n. 2014-344 del 17 marzo 2014, successivamente modificata – ha imposto al produttore e all'importatore verso il venditore, e a questi nei confronti del consumatore, di informare del periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per l'uso del bene mobile (v. art. L111-4 del *Code de la consommation*)[33] e ha altresì inserito una nuova disposizione (v. art. 441-3 del *Code de la consommation*), in cui si proscrive qualsiasi tecnica, anche informatica, con la quale un imprenditore tende a rendere impossibile la riparazione o il ricondizionamento di un apparecchio ovvero a limitare il ripristino della piena funzionalità di tale apparecchio al di fuori dei circuiti autorizzati, e si eleva, altresì, la riparabilità a caratteristica essenziale del bene.

Mette, poi, conto osservare che, anche durante la vigenza della Direttiva n. 1999/44/CE, corrispondente ad un periodo temporale di venti anni, si rinvenivano già ulteriori indici normativi che potevano deporre nel senso dell'attribuzione di rilevanza giuridica alla idoneità di certi prodotti a mantenere nel tempo le proprie caratteristiche funzionali: così, a titolo esemplificativo, la Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, contempla (v. Allegato I, 1.3, lett. *i*) una serie di parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti, fra cui quelli per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali, in cui è, in particolare, incluso quello consistente nella «estensione

---

[31] Cfr. S. Wrbka e L.A. DiMatteo, *Comparative Warranty Law: Case of Planned Obsolescence*, in *UPaJBus*, 2019, 21, 944 ss..

[32] Ma già il vecchio testo dell'art. L213-4-1 del Code de la consommation, modificato dalla Loi n. 2015-992 del 17 agosto 2015 (art. 99) prevedeva: «L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. II.- L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. III.- Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits».

[33] Sul tema, cfr. *amplius* S. Zolea, *Il reato di obsolescenza programmata in Francia. Un'analisi comparativa*, in *RAC*, 2019, 92 ss..

della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità»; così, il Regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della suddetta direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, prevede (Allegato I, 1.b) che «il tubo, se esistente, deve avere una buona durabilità in modo che sia ancora utilizzabile dopo 40000 oscillazioni sotto sforzo» e che «la durata di vita del motore deve essere pari o superiore a 500 ore»; così, il Regolamento (UE) n. 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici impone al fabbricante di un dispositivo impiantabile di fornire «informazioni sulla vita utile attesa del dispositivo e su ogni follow-up necessario» (art. 18, § 1, lett. *c*); così, la Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ed in particolare l'art. 9, impone agli Stati membri di evitare la produzione di rifiuti attraverso una serie di misure, fa cui quella consistente nell'incoraggiare «la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (*anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata*), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili» [corsivo aggiunto]; così, il Regolamento (UE) n. 2021/341 del 23 febbraio 2021 obbliga i fabbricanti, gli importatori e i mandatari di elettrodomestici (ad es. apparecchi di refrigerazione, lavastoviglie per uso domestico o lavatrici per uso domestico) di mettere a disposizione dei riparatori professionisti almeno i seguenti pezzi di ricambio: alimentatore interno, attacchi per la connessione di apparecchi esterni (cavo, antenna, USB, DVD e Blu-Ray), condensatori superiori a 400 microfarad, pile e accumulatori, modulo DVD/Blu-Ray, se del caso, e modulo HD/SSD, se del caso, per un periodo minimo di sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Va, infine, segnalato che in Italia, benché l'obsolescenza programmata sia menzionata dalle disposizioni contenute nel c.d. Codice dell'ambiente, nell'ottica della prevenzione della produzione di rifiuti e della transizione verso un'economia circolare (v. artt. 180, comma 2, lett. *a* e 237 D.lg. n. 152/2006, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.lg. n. 116/2020), il fenomeno è stato sinora espressamente considerato soltanto *de iure condendo*, essendo stato contemplato da vari progetti di legge, a partire dal 2013, in cui si definiva l'obsolescenza programmata come «1) l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo; 2) la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo; 3) l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti»[34].

[34] Cfr. art. 1 lett. a Proposta di legge Lacquaniti ed altri, Atto Camera n. 1563 del 10 settembre 2013, Disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo. Per l'esame di successivi

3. Le novità apportate dalla Direttiva (UE) n. 2019/771 in tema di sostenibilità del mercato dei consumi.

Come accennato, a distanza di venti anni dalla emanazione della Direttiva n. 1999/44/CE, il legislatore europeo è nuovamente intervenuto in materia di contratti di vendita mobiliare conclusi fra professionisti e consumatori, emanando le due Direttive 'gemelle' 20 maggio 2019 nn. 770 e 771, che dovrebbero concorrere, integrandosi a vicenda (v. *considerando* nn. 20, 21 e 22 direttiva 2019/770; *considerando* nn. 13, 14, 15 e 16 direttiva 2019/771), a disciplinare «determinati aspetti», rispettivamente, dei contratti di vendita di beni mobili materiali, inclusi quelli con elementi digitali, e dei contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali, fermo restando che, in caso di dubbio sull'applicabilità dell'una o dell'altra Direttiva del 2019, in ragione della tipologia della prestazione dovuta dall'alienante, trova applicazione la Direttiva n. 2019/771 (cfr. *considerando* n. 21 Direttiva n. 2019/770 e *considerando* n. 15 Direttiva n. 2019/771).

Diversamente dalla Direttiva n. 1999/44/CE, che era una direttiva di armonizzazione c.d. minima nel quadro della disciplina delle garanzie e dei diritti spettanti all'acquirente di beni mobili di consumo, la Direttiva n. 2019/771/UE si ispira, quantomeno tendenzialmente, ad un modello c.d. di armonizzazione massima (v. art. 4, nonché i *considerando* nn. 6, 10, 25, 47, 62 e 70), salvo poi smentire tale livello di armonizzazione con un numero di deroghe autorizzate o imposte agli Stati membri così elevato[35] da farlo degradare ad uno di armonizzazione massima «selettiva»[36], ossia «parziale», «limitata» o «temperata»[37].

In termini generali, si può convenire sul giudizio espresso da molti giuristi europei, secondo cui l'approccio alla questione della sostenibilità ambientale e dell'obsolescenza programmata appare molto timido[38].

Se, infatti, da un lato, viene dichiarato espressamente l'obiettivo consistente nel raggiungere «modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare» (v. *considerando* n. 32) e viene a tal fine introdotto il nuovo elemento della

disegni di legge, v. S. Zolea, *Verso un diritto dell'obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi*, 2021, 5 ss., consultabile online: *giustiziacivile.com*, 12 gennaio 2021.

[35] F. Bertelli, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/Ue e le sorti del principio di maggiore tutela del consumatore*, in *Europa dir. priv.*, 2019, 957 ss.; A. Barenghi, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Scritti in onore di Antonio Flamini*, I, Napoli, 2020, 125 ss.; M. Faccioli, *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (Dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 252; T. Dalla Massara, *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.*, in *Corr. giur.*, 2021, 1279; G. De Cristofaro, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari* b-to-c*: l'attuazione della Dir. UE 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 209.

[36] F. Addis, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati dalla nuova Direttiva (UE) 2019/771*, in *Scritti in onore di Antonio Flamini*, I, Napoli, 2020, 3.

[37] S. Pagliantini, *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 633/2019/UE e dintorni,* 2020, 4, 7-11.

[38] Cfr. ad es. E. van Gool-A. Michel, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: A Critical Analysis*, in *EuCML,* 2021, 4, 137, ove ulteriori riferimenti; J.M. Carvalho, *The Premature Obsolescence of the New Deal for Consumers*, in *EuCML*, 2021, 3, 87; in termini analoghi, v. V. Mak-E. Terryn, *Circular economy and consumer protection: the consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law,* in *J. Cons. Policy*, 2020, 43 (1), 230.

«durabilità» [39], di cui viene data la definizione («la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale»: art. 2, n. 13) e che diventa requisito oggettivo (di valutazione della) conformità al contratto del bene (che deve avere qualità e caratteristiche «anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi»: art. 7, § 1, lett. *d*), nonché possibile oggetto delle garanzie commerciali (v. art. 17, § 1), dall'altro lato: (*i*) non viene imposto agli Stati membri di prevedere che sul professionista o sul produttore gravi l'obbligo di fornire specifiche informazioni sull'aspettativa di vita media dei prodotti che il consumatore può ragionevolmente attendersi, né di garantire la (o di informare sulla) disponibilità di pezzi di ricambio per un determinato periodo di tempo (che anzi viene espressamente escluso dalla portata della direttiva: v. *considerando* n. 33); (*ii*) analogamente all'impostazione seguita dalla Direttiva n. 1999/44/CE, è previsto, quale termine legale di durata della responsabilità del professionista-alienante, un termine di due anni da quando il difetto di conformità si manifesta, sia pure concedendo soltanto agli Stati membri la facoltà di derogarvi *in melius* (v. art. 10) e dando peraltro atto che «nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole» (*sic*) (*considerando* n. 41); (*iii*) è imposto agli Stati membri l'obbligo di prevedere una presunzione (relativa) di sussistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene per i difetti che si manifestano entro un termine circoscritto ad un arco temporale di un anno (sebbene superiore a quello previsto dalla Direttiva n. 1999/44/CE, che era di sei mesi), concedendo agli Stati membri soltanto la facoltà di derogarvi, prevedendo, comunque, al più, un termine di due anni per tale presunzione (v. art. 11 e *considerando* n. 45); (*iv*) non viene imposto alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni connesse al fenomeno dell'obsolescenza programmata.

Sul piano dei rimedi per difetto di conformità, poi, la Direttiva n. 2019/771, pur declamando che «il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti» (v. *considerando* n. 48), sembra confermare la tendenza del sistema giuridico euro-unitario della vendita *b-2-c* a non prediligere la riparazione del bene rispetto alla sua sostituzione, che infatti vengono posti sullo stesso piano, essendo concepiti come entrambi primari i due rimedi conservativi, la cui scelta spetta al consumatore (v. art. 13: «ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione»)[40].

---

[39] Il caso vuole che tale termine, nella lingua francese (*durabilité*), sia anche sinonimo di sostenibilità (*soutenabilité*). Per un ricco inventario di definizioni di 'durabilità' dei prodotti, rinvenibili nella letteratura, soprattutto economica, cfr. Commissione europea, *The Durability of Products*, Final Report, August 2015, 36 ss. Sul tema, cfr. G.F. Simonini, *Verso una nozione allargata di difetto di conformità: sarà rilevante anche la "durabilità" del bene?,* in *Danno e Resp.*, 2019, 471 ss.; da ultimo, v. M. D'Onofrio, *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023, 19 ss..

[40] In tal senso, v. ad es. E. Terryn, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *ERL*, 2019, 855-856. A livello di legislazione europea, va, però, segnalata la previsione della legge slovena sulla tutela dei consumatori (art. 21.b ZVPot), che contempla una rigida gerarchia rimediale a tre livelli (P. Weingerl, *Sustainability, the Circular Economy and Consumer Law in Slovenia,* in *EuCML*, 2020, 3, 132), in base alla quale, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha anzitutto diritto all'eliminazione del difetto (*id est*, riparazione del bene); soltanto se il difetto non viene eliminato entro il termine di 45 giorni dalla

Sotto tale profilo, ed esaminando gli approdi cui è giunta la prassi giurisprudenziale formatasi nei diversi Stati membri, rappresenta finora una *rara avis* un'interessante decisione della Suprema Corte norvegese[41], che ha ritenuto legittimo e giustificato il rifiuto del venditore di sostituire un paio di stivali i cui tacchi si erano rotti dopo sei settimane dalla vendita conclusa dal consumatore (in considerazione dei relativi costi, di cui il venditore assumeva il carattere irragionevole), in quanto la riparazione è stata reputata dalla Corte norvegese il rimedio a più basso impatto ambientale, e ciò, anche perché in Norvegia non era dato registrare un mercato di scarpe di seconda mano in cui il bene avrebbe potuto essere ricollocato[42].

L'aspetto più moderno e innovativo della tutela del consumatore-acquirente riguarda, invece, quella categoria di beni (che possono formare oggetto di un contratto che ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2019/771) cui conviene il nome di 'beni con elementi digitali', alludendosi con tale sintagma a tutti quei beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni per le quali il bene è stato prodotto, indipendentemente dal fatto che tali contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi (v. art. 2, n. 5, lett. b, art. 3, § 3 e *considerando* n. 14)[43], e in particolare gli aggiornamenti, che – quali dati destinati ad integrarsi nell'ambiente digitale dei beni alienati, modificando o sostituendo altri dati già presenti al momento della consegna – influiscono sulla capacità di tale tipologia di beni di mantenere nel tempo tutte le caratteristiche e funzionalità (anche in termini di adattamento alle evoluzioni tecnologiche e di sicurezza) correlate allo scopo cui è normalmente destinato il loro utilizzo.

Con la Direttiva n. 2019/771 il legislatore europeo si è preoccupato di includere tali aggiornamenti nel novero dei requisiti oggettivi di conformità dei beni con elementi digitali e nell'oggetto della prestazione dell'alienante, nel senso che l'omessa, incompleta o errata fornitura[44] degli aggiornamenti correttivi dell'elemento digitale necessari al fine di mantenere la conformità dei beni per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (variabile in ragione della diversa tipologia e finalità dei beni e degli elementi digitali: v. *considerando* n. 31) è, di regola, valutata come difetto di

richiesta, il consumatore ha diritto alla sostituzione con beni identici, nuovi e privi di difetti; in via sussidiaria, infine, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

[41] Høyesterett, 17.2.2006, menzionata da E. Maitre-Ekern-C. Dalhammar, *Regulating Planned Obsolescence: A Review of Legal Approaches to Increase Product Durability and Reparability in Europe*, in *RECIEL*, 2016, 3, 390.

[42] Di tutt'altro avviso, è (ad esempio) la giurisprudenza olandese, pronunciatasi peraltro in casi relativi a beni tecnologici (District Court [Rechtbank] Amsterdam, 8 luglio 2016 e 18 aprile 2017, di cui ci riferiscono V. Mak-E. Lujinovic, *Towards a Circular Economy in EU Consumer Markets – Legal Possibilities and Legal Challenges and the Dutch Example*, in *EuCML*, 2019, 1, 9, secondo cui la protezione del consumatore, e dunque il suo diritto di scelta fra riparazione e sostituzione, assume rango prioritario rispetto ad altri interessi o valori.

[43] Su tale nozione, v. C. Camardi, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giustizia Civile,* 2019, 520 ss.; A. De Franceschi, *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019, 50 ss. (ai quali si rinvia anche per la delimitazione delle rispettive aree di applicazione delle due Direttive nn. 770 e 771 del 2019).

[44] La terminologia impiegata nel testo della Direttiva ('fornire'; 'fornitura'), ove riferita ai beni con elementi digitali (v. ad es. considerando nn. 13-16, 28, 30, 31, 37, 39, 41, 45), allude all'esecuzione di una prestazione più di *facere* che di *dare*.

conformità, anche se i beni risultavano conformi al momento della consegna del bene al consumatore[45].

È, infatti, previsto che, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, il professionista ha l'obbligo di comunicare e fornire gli aggiornamenti (ivi compresi quelli di sicurezza), necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto; se, invece, il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo, il suddetto periodo di tempo è di due anni dalla consegna del bene con elementi digitali (pari a quello previsto per la durata della responsabilità del professionista per difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale: v. art. 10, § 2), salvo che il contratto preveda una fornitura per un periodo ultra-biennale, nel qual caso l'obbligo (e la relativa responsabilità) del professionista permane nella maggior misura ad esso corrispondente (v. art. 7, § 3).

L'installazione è, tuttavia, configurata come un vero e proprio onere gravante sul consumatore, nel senso che, ove il professionista alienante abbia adeguatamente informato il consumatore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della sua mancata installazione da parte del consumatore, la condotta consistente nella mancata installazione, da parte di quest'ultimo, degli aggiornamenti forniti entro un termine ragionevole (purché tale condotta non sia ascrivile a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore) assurge a causa di esclusione della responsabilità del professionista per ogni difetto di conformità che l'aggiornamento pertinente avrebbe prevenuto o evitato (v. art. 7, § 4 e *considerando* n. 30)[46].

Infine, con riguardo ai beni con elementi digitali di cui il contratto prevede la fornitura continuativa per un certo periodo di tempo, il legislatore europeo ha previsto un'inversione dell'onere della prova a carico del professionista alienante circa la non difformità del bene durante un periodo temporale di due anni o superiore, se previsto dal contratto (v. art. 11, § 3).

4. La disciplina italiana di recepimento della Direttiva n. 2019/771 (D.lg. n. 170/2021) e le novità più significative.

La Direttiva n. 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che ha disposto (v. art. 24, § 1 e *considerando* n. 66) l'espressa abrogazione e sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della Direttiva n. 1999/44/CE, è stata attuata in Italia con D.lg. 4 novembre 2021, n. 170, che ha modificato le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo, oggi intitolato «Della vendita di beni» (artt. 128/135-

[45] Atteso il carattere dinamico della prestazione dell'alienante di beni con elementi digitali, si è in proposito parlato di 'conformità continuativa' (F. Bertelli, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/Ue*, cit., 955).

[46] È stato opportunamente osservato che tale previsione rischia di incentivare comportamenti abusivi, da parte di venditori e produttori, fra i quali proprio quelli legati al fenomeno della obsolescenza programmata (A. De Franceschi, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., 120).

septies c. cons.) [47] , applicabili ai contratti ivi contemplati conclusi successivamente alla data del 1° gennaio 2022 (v. art. 2, comma 1, D.lg. n. 170/2021, che detta le disposizioni finali), laddove Direttiva n. 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, è stata attuata dal D.lg. n. 173/2021, con cui è stato inserito il nuovo Capo I-*bis* del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo, intitolato «Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali» (artt. 135-*octies*/135-*vicies ter* c. cons.).

Dal punto di vista contenutistico, il legislatore nazionale, che era chiamato a compiere, sul piano legislativo, scelte importanti e delicate, destinate ad incidere sui presupposti, sulle condizioni, sui modi, sui tempi e sui limiti relativi sia all'esercizio dei diritti del consumatore-acquirente sia alla responsabilità del professionista-alienante per difetto di conformità del bene alienato, pur sfruttando – inevitabilmente – alcuni spazi di discrezionalità concessi in sede attuativa dalla Direttiva n. 2019/771, si è – sostanzialmente – limitato a riprodurre pedissequamente e quasi testualmente le disposizioni della direttiva, senza compiere un reale sforzo per porre rimedio alle lacune e alle numerose imprecisioni o ambiguità che presenta la formulazione del testo della direttiva, nonché, soprattutto, per armonizzare e raccordare i principi e le regole di derivazione europea con le disposizioni generali in materia di obbligazioni e contratti (volte appunto a regolare quegli «aspetti di diritto generale dei contratti» che l'art. 3, § 6 della direttiva 2019/771 rimette interamente all'autonomia decisionale dei singoli Stati membri), con quella dei singoli tipi contrattuali suscettibili di essere ricompresi nell'ambito di applicazione della nuova disciplina e con altre disposizioni consumeristiche, volte a colmare le lacune o comunque ad integrare gli aspetti regolati dalla direttiva 2019/771, fra cui quelli relativi ai profili della consegna e del passaggio del rischio, oggi disciplinati dagli artt. 61 e 63 c. cons.[48].

L'ambito di applicazione della nuova disciplina di recepimento della Direttiva n. 2019/771 è segnato da una triplice limitazione, in base a criteri che prendono rispettivamente in considerazione la tipologia di contratto (vi rientrano tutti i contratti a prestazioni corrispettive traslativi della proprietà di un bene mobile materiale o che ne possono determinare il trasferimento), i soggetti che lo stipulano (che devono essere, da un lato, un professionista e, dall'altro lato, un consumatore) e i beni che ne possono formare oggetto (circoscritto ai beni mobili materiali: sia 'analogici', ivi compresi gli animali vivi e i beni usati, sia 'con elementi digitali', a condizione che il supporto materiale non funga esclusivamente da vettore del contenuto digitale in esso incorporato, perché in tale ipotesi la fattispecie ricadrebbe nell'alveo della disciplina di recepimento della Direttiva n. 2019/770, e dunque negli attuali artt. 135-*octies*/135-*vicies ter* c. cons.).

---

[47] Per un commento sistematico di tale disciplina, cfr. AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo. La direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2022.

[48] Giudica «deludente» l'attuazione della Direttiva n. 2019/771 da parte del legislatore italiano A. Luminoso, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021*), in *Europa dir. priv.*, 2022, 514.

Fra le novità più dirompenti (rispetto alla disciplina previgente, emanata in attuazione della Direttiva n. 1999/44/CE) che assumono rilievo nell'ottica della tutela del consumatore-acquirente, emergono: *(i)* la mancata previsione di qualsivoglia onere di denunzia o comunicazione all'alienante-professionista del difetto di conformità del bene, da parte del consumatore (come consentito dal *considerando* n. 46 e dall'art. 12 della Direttiva n. 2019/771); *(ii)* la mancata riproduzione della previsione (prima contenuta nell'art. 129, comma 3, c. cons.) della esclusione della responsabilità del professionista nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto di conformità o non poteva ignorarlo secondo l'ordinaria diligenza; *(iii)* la dilatazione della nozione di conformità al contratto e dunque dei confini della responsabilità del professionista per difetto di conformità, anche per effetto dell'espressa previsione dell'estensione dei rimedi previsti in caso di difetto di conformità ai vizi c.d. giuridici (v. art. 132 c. cons., con cui è stata data attuazione all'art. 9 della Direttiva n. 2019/771, anche alla luce del *considerando* n. 32)[49]; *(iv)* la previsione di un termine più lungo (un anno in luogo di sei mesi) per la presunzione legale (relativa) di sussistenza di difetto di conformità al momento della consegna del bene ('analogico' o 'con elementi digitali') per qualsiasi difetto che si manifesti durante tale arco temporale (art. 135, comma 1, c. cons.); *(v)* l'espressa previsione di ulteriori rimedi a favore del consumatore, come il rifiuto di pagamento del prezzo o di parte di esso fino a quando il venditore non adempia gli obblighi previsti dalla nuova disciplina (art. 135-*bis*, comma 6, c. cons.); *(vi)* la previsione secondo cui, in caso di sostituzione del bene non conforme, il consumatore non è tenuto a pagare alcunché per l'uso fatto nel periodo precedente la sostituzione (art. 135-*ter*, comma 4, c. cons.); *(vii)* la mancata riproduzione della previsione (prima contenuta nell'art. 130, comma 8, c. cons.) secondo cui, in sede di determinazione della misura della riduzione del prezzo o di quantificazione della somma che il professionista si trovi a dover restituire al consumatore per effetto della risoluzione nell'ipotesi in cui il corrispettivo dell'alienazione del bene sia stato in tutto o in parte già versato, si deve tener conto dell'uso del bene che il consumatore abbia eventualmente fatto prima di attivare, rispettivamente, il rimedio della riduzione del prezzo o quello della risoluzione del contratto; *(viii)* la previsione di nuove ipotesi in cui il consumatore può avvalersi dei rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto (art. 135-*bis*, comma 4, lett. *a*, *b* e *c*); *(ix)* l'introduzione di regole speciali per i (contratti aventi ad oggetto) 'beni con elementi digitali'[50].

[49] Alla luce della disciplina previgente, era, infatti, controverso se rientrassero nella nozione di difetto di conformità anche i vizi c.d. giuridici (per una sintesi delle diverse posizioni sul punto, v. A. MANIACI, *sub Art. 129*, in AA.VV., *Codice del consumo*, a cura di V. CUFFARO, Milano, 2019, 859).

[50] Che questa sia «una delle novità più rilevanti che contrassegna la novella» afferma A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore*, cit., 493.

5. Sostenibilità e livello di tutela del consumatore contro l'obsolescenza programmata dei prodotti.

Sul piano della sostenibilità, il legislatore italiano, nell'attuare la Direttiva n. 2019/771, non sembra aver mosso passi significativi o ulteriori rispetto a quelli compiuti dal legislatore europeo in sede di emanazione della medesima direttiva, che pur lasciava agli Stati membri, come si è visto, ampi margini di manovra. Anzi, alcune previsioni normative, destinate a incrementare il tasso di tutela individuale del consumatore, rischiano in realtà di tralignare in un *vulnus* ai valori sottesi al principio dello sviluppo sostenibile, che oggi assume carattere trasversale, sovranazionale e generale[51].

Se è vero, infatti, che – conformemente a quanto prescritto dalla fonte europea oggetto di recepimento (v. soprattutto artt. 2, n. 13 e 7, § 1, lett. *d*, nonché *considerando* n. 32 della Direttiva n. 2019/771) – è stata introdotta la categoria della «durabilità» del bene (art. 128, comma 2, lett. *o*), che è quindi entrata ormai a pieno titolo nel lessico giuridico[52], ed è stata inclusa nel novero delle caratteristiche e delle qualità che il bene deve presentare per essere considerato oggettivamente conforme al contratto (art. 129, comma 3, lett. *d* c. cons.), soltanto alcuni giuristi europei hanno proposto una nozione di 'durabilità' quale sinonimo di riparabilità o comunque quale termine idonea a ricomprenderla[53], e pare ancora lungi dall'assurgere a direttiva ermeneutica quella per cui il principio sovranazionale di sviluppo sostenibile si traduce nella istituzione di una gerarchizzazione fra i due rimedi conservativi (c.d. primari)[54], con la conseguenza che il consumatore al quale sia stato consegnato un bene non conforme avrebbe il diritto di (*rectius*, sarebbe tenuto a) richiedere il ripristino della conformità attraverso la modalità prioritaria della riparazione o, *ex converso*, il professionista avrebbe il diritto di rifiutare di soddisfare la richiesta di sostituzione del bene non conforme qualora la strada della riparazione sia ancora percorribile e non imponga costi sproporzionati in base ai criteri dettati dalla nuova disciplina[55].

---

[51] Sulla sostenibilità come valore fondante di natura trasversale, v. E. FREDIANI, *Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile*, in *DE*, 2015, 49 ss.. C'è anche chi parla di 'ordine pubblico ecologico' (M. MONTEDURO e S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015, 192 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass, dir. civ.*, 2016, 1291 ss.). Sulla sostenibilità come 'terzo interesse' che (unitamente a quello del professionista e del consumatore) emerge dalla Direttiva n. 2019/771, v. ad es. F. ZOLL, K.M. POŁUDNIAK-GIERZ, W.K. BAŃCZYK, *Sustainable consumption and circular economy in the Directive 2019/771*, in Правоведение, 2020, 64/4, 530-531.

[52] F. ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati dalla nuova Direttiva (UE) 2019/771*, cit.,13.

[53] In questo senso, v. E. VAN GOOL-A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption*, cit.,138; J. CROON-GESTEFELD, *Die nachhaltige Beschaffenheit der Kaufsache*, cit., 501.

[54] Cfr. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori,* cit., 505-506, il quale ritiene appunto che la mancata predilezione della riparazione rispetto alla sostituzione sia un aspetto critico e deludente della nuova disciplina.

[55] Propongono una lettura del paradigma della sostenibilità in funzione interpretativa e conformativa dei rimedi consumeristici F. BERTELLI, *«Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore», conformità oggettive ed economia circolare*, in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., 242 ss., la quale dedica un intero paragrafo alla questione della 'sostenibilità rimediale' per difetto di

In assenza di siffatta direttiva ermeneutica, che, ove applicata, certamente contribuirebbe a favorire un sistema di produzione di beni maggiormente duraturi e un'economia più circolare ed efficiente dal punto di vista eco-ambientale, il consumatore-acquirente è (o, quantomeno nella maggior parte dei casi, sarebbe) incentivato a orientare la scelta verso la sostituzione rispetto alla riparazione, in considerazione della maggiore forza attrattiva che presenta la consegna di un bene nuovo sostitutivo di quello originario, sia perché i relativi modi e tempi di attuazione di tale rimedio sono generalmente più snelli e rapidi, sia soprattutto perché l'uso normale, anche prolungato, del bene originariamente consegnato in forza del contratto non comporta alcun costo aggiuntivo per il consumatore che abbia poi richiesto una sua sostituzione[56] (v. art. 135-*ter*, comma 4, c. cons., che recepisce sul punto l'orientamento della giurisprudenza europea formatasi sotto il vigore della previgente disciplina[57]).

Né è previsto alcun obbligo legale di informazione circa l'aspettativa di vita media del prodotto in relazione alla tipologia o categoria merceologica di appartenenza ovvero circa la disponibilità di pezzi di ricambio, che pur il legislatore italiano avrebbe potuto introdurre (v. *considerando* nn. 20 e 33 Direttiva n. 2019/771), a meno che non si tratti di beni con elementi digitali, in relazione ai quali incombe sul professionista alienante un obbligo di informazione avente ad oggetto gli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza (art. 130, comma 2, c. cons.), atti a mantenere nel corso del rapporto contrattuale – e anche oltre il periodo corrispondente al periodo di responsabilità del professionista, come si desume dal *considerando* n. 31 della Direttiva n. 2019/771, che utilizza il parametro della ragionevole aspettativa del consumatore – la conformità del bene[58], e potranno essere, altresì, invocate le diverse disposizioni contenute negli artt. 48 e 49 cod. cons., destinati ad essere modificati per effetto del recepimento dell'art. 4 della Direttiva n. 2019/2161/UE, che, nel modificare la Direttiva n. 2011/83/UE, impone al professionista di informare il consumatore in merito alla «funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica», nonché alla «compatibilità e

---

conformità; E. MAITRE-EKERN-C. DALHAMMAR, *Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy*, in *Maastricht J. Eur. Comp. Law*, 2019, 26, 419.

[56] Sul punto, v. D.M. MATERA, *Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019*, in *RDP,* 2022, 463.

[57] C. Giust. CE, 17.4.2008, Quelle, C-404/06, in *Giur. it.*, 2008, 1085 ss.. Giudica «[a] dir poco ambigua» la previsione normativa G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 30, in relazione alle conseguenze derivanti da un uso 'anormale' del bene ricevuto in consegna dal consumatore.

[58] Si tratta di vere e proprie obbligazioni gravanti sul professionista in forza della stipulazione del contratto con un consumatore-acquirente (G. PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita B2C*, in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., 274 e 275). Paradossalmente, è frequente che proprio la fornitura di aggiornamenti di contenuti digitali ingenerino anomalie in termini di riduzione di funzionalità del bene, sussumibili sotto il fenomeno dell'obsolescenza programmata, come accertato dall'autorità regolatoria di settore italiana nei casi Apple e Samsung (AGCM, 25 settembre 2018, PS11039, provv. n. 27365 e PS11009, provv. n. 27363), su cui v. A. DE FRANCESCHI, *Planned Obsolescence challenging the Effectiveness od Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy,* in *EuCML*, 2018, 6, 217 ss.; A. GIANNACCARI, *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, in *Merc. conc. reg.*, 2019, 149 ss.; G. D'IPPOLITO e A. RE, *Obsolescenza programmata. L'AGCM sanziona Apple e Samsung,* in *Riv. dir. media*, 2019, 325 ss.; per ulteriori riferimenti, v. G. TOSCANO, *Nuove tecnologie e beni di consumo: il problema dell'obsolescenza programmata*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, n. 16, febrero 2022, 381-382, nota 49.

interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza».

Anzi, la nuova disciplina – diversamente da quella previgente, nonché dalla disciplina della vendita di diritto comune (v. soprattutto art. 1491 c.c.) – consente di modulare la prestazione traslativa dovuta dal professionista alienante anche in senso sfavorevole al consumatore-acquirente, consacrando la validità ed efficacia di deroghe convenzionali ai requisiti oggettivi di conformità, che si traducono in patti di esclusione o limitazione della responsabilità del professionista, peraltro non soggetti alla disciplina dei limiti all'autonomia privata dettata dall'art. 135-*sexies* c. cons., purché il consumatore sia stato specificamente informato dal professionista della divergenza fra una delle caratteristiche del bene rispetto ai requisiti oggettivi di conformità e tale scostamento abbia formato oggetto di un espresso e separato accordo al momento della conclusione del contratto (v. art. 130, comma 4, c. cons., attuativo dell'art. 7, § 5, della Direttiva n. 2019/771)[59]. Tale accordo, infatti, potrebbe ben riguardare la 'durabilità' del bene alienato, che non deve essere necessariamente usato (o, secondo il lessico impiegato della Direttiva n. 2019/771, «di seconda mano»), né necessariamente 'analogico'[60].

È, poi, evidente che la partita della effettività dei rimedi esperibili dal singolo consumatore-acquirente contro le diverse tecniche industriali di riduzione pianificata della 'durabilità' dei prodotti di serie poi immessi nel mercato si gioca soprattutto sul terreno dei limiti temporali di tali forme di tutela individuale e del possibile coinvolgimento diretto sul piano giuridico di soggetti della catena distributiva ulteriori e diversi dal *partner* contrattuale del consumatore.

Sotto entrambi i profili, la scelta compiuta dal legislatore italiano nel recepire la Direttiva n. 2019/771 non appare particolarmente coraggiosa e innovativa rispetto alla disciplina previgente.

In particolare, le novità consistenti nell'eliminazione di qualsivoglia termine di decadenza connessa all'inosservanza di oneri di denunzia o comunicazione (come consentito dalla fonte europea oggetto di recepimento) e nella previsione di una maggiore durata (un anno, in luogo di sei mesi) della presunzione legale di anteriorità del difetto di conformità, e cioè della sussistenza al momento della consegna di qualsivoglia difetto di conformità che si manifesti successivamente alla consegna del bene[61], non sono state accompagnate da una modificazione del regime del 'doppio termine', uno relativo alla durata della garanzia legale (o della responsabilità del professionista) e l'altro relativo alla prescrizione dei diritti esperibili dal consumatore al quale sia stato consegnato un bene non conforme, che è

[59] Come è stato osservato, una previsione del genere rischia di «aprire la strada – almeno nei segmenti di mercato propri dei beni di più spedita acquisizione e di minor importanza e impegno economico – ad un livellamento verso il basso del livello delle garanzie di conformità» (A. BARENGHI, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, cit.,129).

[60] L'unico limite, sinora individuato in via interpretativa dalla dottrina con riferimento all'ipotesi di beni con elementi digitali, è l'esclusione, dal possibile oggetto di tale accordo, degli aggiornamenti (A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit.,123).

[61] Tale presunzione, tuttavia, è relativa e non opera se risulta incompatibile con la natura del bene (si pensi ai prodotti facilmente deperibili, come quelli consumabili) o del difetto di conformità (si pensi ai lievi deterioramenti derivanti dalla normale usura).

rimasto del tutto invariato (v. art. 133 c. cons., che prevede, rispettivamente, un termine di due anni e un altro di ventisei mesi, decorrenti entrambi dal momento della consegna del bene). In relazione al fenomeno della produzione in serie e circolazione di beni il cui ciclo di vita viene 'a monte' tecnologicamente pianificato e calcolato, sarebbe stato, invece, opportuno quantomeno allineare, e quindi rendere omogenei, il periodo di durata della presunzione legale di preesistenza di qualsivoglia difetto di conformità manifestatosi dopo la consegna e il periodo di durata della responsabilità del professionista (nel senso, cioè, di prevedere per entrambi un termine di due anni, decorrente dalla data di consegna del bene non conforme, come consentito dalla Direttiva n. 2019/771: v. art. 11, § 2 e *considerando* n. 45)[62].

Nell'ipotesi in cui il difetto di conformità consistente nella diminuzione artificiosa della funzionalità e della durata del bene (la cui causa o origine deve comunque sussistere al momento della consegna[63]) si manifesti dopo il periodo biennale di durata della garanzia legale (o della responsabilità del professionista), al riconoscimento di una qualche forma di tutela individuale del consumatore si frapporrebbero, poi, gravi ostacoli di carattere giuridico.

Ed invero, mette conto sottolineare che il termine biennale che delimita l'ambito temporale della responsabilità del professionista è un termine di durata della garanzia, e cioè di decadenza c.d. materiale[64], che inizia a decorrere dal momento in cui il bene sia effettivamente ricevuto dal consumatore e non conosce arresti, soste o parentesi temporali come quella rappresentata dall'occultamento doloso del 'debito' (derivante dall'anomalia del bene), previsto dall'art. 2941 n. 8 c.c.: tale fattispecie, infatti, oltre ad essere una delle cause tassative ed eccezionali di sospensione della prescrizione, e dunque non applicabile per analogia a termini che non siano tecnicamente di prescrizione[65], presuppone l'assolvimento dell'onere, da parte del consumatore, di allegare e provare un comportamento fraudolento del professionista-debitore, diretto intenzionalmente a celare all'acquirente-creditore l'esistenza del difetto di conformità[66]. Per superare questo scoglio dogmatico, si dovrebbe ipotizzare

---

[62] In tal senso, v. M. Faccioli, *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo,* cit., 405.

[63] Lo aveva sottolineato con particolare enfasi, prima dell'attuazione della Direttiva n. 2019/771, la dottrina tedesca (I. Bach-M. Wöbbeking, *Das Haltbarkeitserfordernis der Warenkauf-RL als neuer Hebel für mehr Nachhaltigkeit?*, in *NJW*, 2020, 2674 ed ivi ulteriori riferimenti), la quale, infatti, auspicava l'adozione di una regola diversa in relazione al requisito della 'durabilità' del bene (I. Bach, *Neue Richtlinien zum Verbrauchsgüterkauf und zu Verbraucherverträgen über digitale Inhalte*, in *NJW,* 2019, 1707).

[64] Sul punto, v. (con riferimento alla disciplina precedente) G. De Cristofaro, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore*, 2000, 62; A. Zaccaria-G. De Cristofaro, *La vendita di beni di consumo. Commento agli artt. 1519* bis - *1519* nonies *del Codice Civile introdotti con il d.legisl. 2 febbraio 2002, n. 24 in attuazione della Direttiva 1999/44/CE*, Padova, 2002, 118; F. Ricci, *Art. 1519-sexies*, in AA.VV., *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di S. Patti, Milano, 2004, 337; v. anche, con riferimento ai termini previsti dalla disciplina della vendita di diritto comune, F. Piraino, *La garanzia nella vendita: durata e fatti costitutivi delle azioni edilizie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, 1142-1143.

[65] *Contra*, invece, M. D'Onofrio, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della Direttiva 2019/771/UE e del diritto interno,* in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 523 in riferimento alla (identica) formulazione del previgente art. 133 c. cons.; v. anche G. D'Amico, *La compravendita*, I, Napoli, 2013, 520.

[66] In considerazione della sua portata eccezionale, in quanto temperamento della regola per cui gli impedimenti legali, e non anche quelli di fatto, possono sospendere il decorso della prescrizione, la nostra giurisprudenza ha sinora offerto una lettura rigorosa e riduttiva della disposizione (cfr. ad es. Cass., ord. 27.2.2020, n. 5413, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce "Prescrizione e decadenza", n. 11; Cass. 13.10.2014, n. 21567, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce "Prescrizione e decadenza", n. 61; Cass. 11.11.1998, n. 11348, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce "Prescrizione e decadenza", n. 105; Cass. 15.10.1980, n. 5535, in *Riv. infort.*, 1981, II, 36). Sul tema, cfr.

un'interpretazione *a contrariis* e in chiave "sanzionatoria" dell'art. 133, comma 3, c. cons., in base alla quale il difetto di conformità che sia stato occultato o semplicemente taciuto dal professionista (ma occorre comunque dimostrare la mala fede di quest'ultimo) farebbe decorrere (soltanto) il termine di prescrizione ordinario (decennale) per l'esperimento dei rimedi consumeristici[67] o, quantomeno, avrebbe l'effetto di posticipare il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione al momento della scoperta dell'anomalia del bene[68]. Va da sé che, come è stato già osservato in dottrina[69], la condotta consistente nell'aver diminuito artificiosamente il ciclo di vita del bene potrebbe integrare, ricorrendone gli estremi, la figura del dolo negoziale, e quindi essere posta a fondamento di un'azione di annullamento *ex* art. 1439 c.c. o di risarcimento del danno *ex* art. 1440 c.c., esperibile dal consumatore entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1442 c.c., decorrente dalla scoperta[70] del vizio o, rispettivamente, dalla conclusione del contratto [71] . L'esperibilità di tali azioni risulterebbe compatibile sia (in eventuale concorso) con le garanzie dovute dall'alienante[72], sia con il livello di armonizzazione (come si è visto, solo tendenzialmente 'massimo') adottato dal legislatore europeo, atteso che fra le eccezioni all'armonizzazione, espressamente contemplate dall'art. 135-*septies*, comma 1, c. cons., rientrano i profili relativi alla validità e alla efficacia del contratto (analogamente, v. artt. 19, comma 2, lett. *a* e 67, comma 2, c. cons.), nonché al diritto al risarcimento dei danni (anche per vizi occulti), la cui disciplina è stata demandata all'autonomia dei singoli Stati membri (v. art. 3, § 6 e *considerando* nn. 18 e 61 della Direttiva n. 2019/771). Ma, nella prospettiva dell'instaurazione di un'economia realmente circolare e sostenibile, la restituzione del bene al

---

P. ACCARDO, *Doloso occultamento del debito ed impossibilità di agire del creditore*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, 28 ss.; S. CALVELLO, *Principio di buona fede e doloso occultamento del debito*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 681; per una sintesi delle diverse posizioni assunte dalla dottrina sul punto, v. M. D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della Direttiva 2019/771/UE e del diritto interno,* cit., 528; con specifico riferimento alla disciplina della vendita consumeristica, cfr. M. FACCIOLI, *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., 397.

[67] In tal senso, v. G. DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, in AA.VV., *I contratti dei consumatori*, a cura di E. GABRIELLI e E. MINERVINI, in *Tratt. dei contratti Rescigno-Gabrielli*, 2005, 1056.

[68] In tal senso, v. L. GAROFALO, *Art. 1519-sexies. Note introduttive*, in AA.VV., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di L. GAROFALO, V. MANNINO, E. MOSCATI, P.M. VECCHI, Padova, 2003, 528.

[69] M. D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della Direttiva 2019/771/UE e del diritto interno*, cit., 529 ss..

[70] Che deve essere effettiva (P. VITUCCI, *La decorrenza della prescrizione nelle azioni di annullamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 161).

[71] Secondo l'opinione prevalente (Cass. 4.4.1990, n. 2798, in Giur. it., 1991, I, 1, 456 ss.; in dottrina, A. TRABUCCHI, voce *Dolo*, in *Noviss. Dig. It.*, VI, 1957, 151; A. LUMINOSO, *La lesione dell'interesse contrattuale negativo (e dell'interesse positivo) nella responsabilità civile*, in *Contratto ed Impresa,* 1988, 798), la fattispecie del dolo incidente costituisce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, come tale soggetta alla prescrizione prevista dall'art. 2947 c.c. (cinque anni), anche se il relativo *dies a quo* dovrebbe a rigore essere individuato non nel momento della scoperta del vizio (come per le azioni di annullamento basate su vizi del consenso), ma in quello della conclusione del contratto, posto che l'art. 1442, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che «il termine decorre dal giorno in cui (...) è stato scoperto (...) il dolo», è disposizione di carattere eccezionale rispetto alla regola di cui all'art. 1442, comma 3, c.c., e quindi non applicabile per analogia all'azione risarcitoria da dolo incidente.

[72] La compatibilità del dolo negoziale per occultamento di anomalie del bene con la disciplina delle garanzie edilizie, benché in passato da alcuni contestata (G. GORLA, *La compravendita e la permuta*, cit., 145), è da tempo ormai pacifica (*ex multis*, v. S. ROMANO, *Vendita. Contratto estimatorio,* in *Tratt. Grosso-Santoro-Passarelli*, 1960, 264; D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1962, 793; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, cit., **, 1057 ss.).

professionista, conseguente all'accoglimento dell'azione di annullamento contrattuale, non sortirebbe un risultato efficiente.

In ogni caso, volendo pagare il necessario tributo di attenzione alla realtà economica e imprenditoriale, non va dimenticato che tutti i meccanismi e le strategie volte a diminuire anzitempo la funzionalità di beni mobili sono elaborate e messe in atto non già dall'imprenditore che stipula il contratto con il consumatore finale, bensì dal produttore, spesso senza la partecipazione (collusiva, collaborativa o anche solo cognitiva) dello stesso rivenditore professionale.

Ma l'attuale disciplina italiana della vendita consumeristica – diversamente da quanto previsto da altri legislatori nazionali [73] – non prevede un'azione diretta nei confronti del produttore o comunque del soggetto (della catena commerciale) responsabile del difetto di conformità del bene acquistato e consegnato al consumatore[74]: scelta verso la quale il legislatore europeo ha assunto un atteggiamento neutro (v. *considerando* n. 63 Direttiva n. 2019/771), sicché l'eventuale introduzione di un'azione diretta sarebbe risultata compatibile con gli obiettivi di armonizzazione prefissati.

L'unica ipotesi in cui il produttore, o altro soggetto della rete distributiva, può essere direttamente responsabile nei confronti del consumatore e dunque passivamente legittimato rispetto alle pretese di quest'ultimo, basate sulla consegna di un bene soggetto ad obsolescenza programmata, è quella in cui le funzionalità del prodotto in termini di idoneità a durare per un certo periodo di tempo siano state oggetto di informazione pubblicitaria o, più in generale, di dichiarazioni pubbliche rese dal produttore o da suoi rappresentanti, che vincolano chi le ha fatte secondo il paradigma della responsabilità c.d. contrattuale[75]. L'aspettativa ingenerata nel consumatore sugli attributi del bene sponsorizzati nel contesto di informazioni pubblicitarie è, dunque, giuridicamente tutelata (sempreché le dichiarazioni pubbliche non siano state corrette prima della conclusione del contratto con modalità identiche o simili a quelle con cui è stato veicolato il messaggio pubblicitario oggetto di correzione), tant'è che la stessa novella legislativa contempla, quale possibile e, aggiungiamo, preferenziale contenuto delle garanzie convenzionali offerte al consumatore, la «durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo» (art. 135-*quinquies*, comma 1, c. cons.).

Infine, sono destinate a concorrere a delineare, integrare e completare l'apparato delle tutele contro il fenomeno dell'obsolescenza programmata anche quelle previste dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette,

---

[73] Come quello portoghese o quello spagnolo (lo documenta G. De Cristofaro, *Il recepimento della Direttiva 2019/771/UE nel diritto italiano. le opzioni fondamentali del legislatore nazionale. I limiti "soggettivi" ed "oggettivi" posti all'ambito di operatività della nuova disciplina*, in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., 8-9, nota 19).

[74] Questa lacuna caratterizzava già la precedente Direttiva n. 1999/44/CE (sul punto, v. ad es. M. Anaïs, *La directive 1999/44/CE sur la garantie des biens de consommation: un remède efficace contre l'obsolescence programmée?,* in *Rev. eur. dr. cons.*, 2016, 2, 230-231).

[75] Cfr. F. Bertelli, *Le dichiarazioni pubbliche di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, 2022, 211, secondo cui al vincolo che sorge per effetto del solo perfezionamento della sequenza comunicativa «deve riconoscersi il valore di vera e propria fonte di una relazione obbligatoria». Sotto il vigore della disciplina precedente, v. ad es. E. Camilleri, *Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso Dieselgate?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 711, secondo cui il messaggio pubblicitario finisce con il «caricare di ulteriori contenuti ciò che è contrattualmente dovuto in termini di qualità e prestazioni del bene».

lesive degli interessi economici dei consumatori (v. le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III del della Parte II del Codice del consumo – artt. 20 e ss. –, così come novellato dal D.lg. 2 agosto 2007, n. 146, attuativo della Direttiva n. 2005/29/CE, in cui si considera ingannevole, *inter alia*, la condotta consistente nell'indurre il consumatore medio in errore circa la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione, sempreché tale errore incida sulla scelta negoziale, alterandone l'esito), alla luce della quale, però, gli interpreti hanno individuato, sul piano privatistico e individuale, strumenti di reazione 'tradizionali' (*scilicet*, rimedi caducatori e risarcitori), sia pure rivisitati nei presupposti[76], ma il cui impatto ambientale ed ecologico derivante dal loro esperimento si traduce, come è evidente, in esternalità negative.

Anche il nuovo art. 11-*bis* della medesima Direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla recente Direttiva n. 2019/2161 (c.d. Direttiva *omnibus*, recepita in Italia con D.lg. n. 26/2023)[77], dedicato specificamente ai «Rimedi», non va certamente nella direzione di incentivare l'esperimento di rimedi manutentivi dell'operazione contrattuale, posto che sono ivi contemplati espressamente «il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto» (che, come si è visto, nella disciplina euro-unitaria della vendita consumeristica sono concepiti come rimedi secondari o sussidiari), mentre viene consegnata soltanto ad un *considerando* (n. 16) la previsione dell'attribuzione agli Stati membri della facoltà di mantenere o introdurre «altri rimedi» a favore del consumatore vittima di pratiche commerciali sleali, fra i quali sono menzionati, a titolo esemplificativo, «la riparazione o la sostituzione».

Qualora la condotta imprenditoriale, consistente nella produzione di beni ad obsolescenza programmata, abbia leso interessi collettivi di acquirenti, l'eventuale esperimento di azioni collettive da parte dei soggetti legittimati, nella forma dell'azione di classe di portata generale promossa ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo Titolo VIII-*bis* del Libro IV del Codice di procedura civile (art. 840-*bis* e ss. c.p.c.), potrà comunque comportare, ove accolta, l'adozione di provvedimenti di mero contenuto inibitorio o risarcitorio-restitutorio.

Soltanto le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, previste dalla Direttiva n. 2020/1828/UE (recepita in Italia con il D.lg. 10 marzo 2023, n. 28, benché il termine per l'attuazione sia già scaduto il 25 dicembre 2022) e in futuro esperibili soltanto da enti a ciò legittimati, contemplano, quale possibile contenuto di un «provvedimento risarcitorio» (o, per dirla con il legislatore italiano del recepimento, «provvedimento compensativo») adottato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente, misure che tendono a favorire la conservazione dell'operazione

[76] Per un quadro di sintesi, v. C. Granelli, *Pratiche commerciali scorrette: alla vigilia del recepimento della Dir. 2019/2161/UE*, in *IC*, 2021, 493 ss.; Id., voce *Pratiche commerciali scorrette: le tutele*, in *Enc. dir.*, *I tematici*, 1-2021, *Contratto*, dir. da G. D'Amico, 2021, 838 ss.; L. Guffanti Pesenti, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi: la difficile trasposizione dell'art. 3, co. 1, n. 5) dir. 2019/2161/UE*, in *Europa dir. priv.,* 2021, 641 ss.; per ulteriori (e copiosi) riferimenti bibliografici, v. F. Bertelli, *Le dichiarazioni pubbliche di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo,* cit., 66-67, nota 113.

[77] Su tale disposizione, v. C. Granelli, *L'art. 11-bis della Direttiva 2005/29/CE: ratio, problemi interpretativi e margine di discrezionalità concessi agli Stati membri ai fini del recepimento*, in *Jus civile*, 2022, 256 ss.; G. De Cristofaro, *Rimedi privatistici "individuali" dei consumatori e pratiche commerciali scorrette: l'art. 11-*bis *dir. 2005/29/UE e la perdurante (e aggravata) frammentazione dei paesi UE*, *ivi*, 2022, 269 ss..

contrattuale come la «riparazione» del bene (v. art. 3 n. 10 e art. 9, § 1 della Direttiva e art. 140-*ter*, 1°comma, lett. *h*)[78], e dunque la sostenibilità.

6. Conclusioni.

Se è vero che il grado complessivo di soddisfazione giuridica dell'acquirente è oggi condizionato anche, se non soprattutto, dalle strategie di pianificazione e produzione industriale dei prodotti di massa, il sistema giuridico delle garanzie e dei diritti derivanti dalla stipulazione di contatti traslativi di beni mobili rischia di apparire già arretrato e inidoneo a fronteggiare di per sé fenomeni quali quello dell'obsolescenza programmata, dinanzi al quale i giuristi non sembrano ancora adeguatamente attrezzati.

L'effettività della tutela offerta ai consumatori deve, quindi, misurarsi e coniugarsi con l'esigenza di incentivare modi di produzione e di consumo in grado di prevenire possibili esternalità sociali o ambientali e, conseguentemente, di favorire un'economia sempre più sostenibile e circolare.

Dal punto di vista giuridico, il problema dell'obsolescenza programmata non può che reclamare risposte articolate, eterogenee e diversificate, che si traducono in una serie di strumenti complementari, integrati e sinergici: rimedi individuali (basate sulla patologia di scambi individuali) e tutele collettive (basate su 'vizi' strutturali del mercato o di alcuni suoi settori), *dicta* giudiziali e interventi di autorità amministrative o indipendenti e, su un piano *de iure condendo*, dispositivi tali da consentire il coinvolgimento di quei professionisti (come i produttori) che, pur facendo parte della rete distributiva, sono finora rimasti esclusi dal novero dei soggetti chiamati a soddisfare direttamente le pretese dei consumatori basate su anomalie del bene, misure inedite come il ritiro dal mercato dei prodotti che non siano socialmente o ecologicamente conformi[79] e – perché no? – sanzioni di carattere penale[80].

[78] Significativamente, alcuni dei primi commentatori italiani hanno ravvisato in tale tipologia di provvedimenti una delle novità più importanti nel contesto delle tutele collettive consumeristiche (G. DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La "lunga marcia" che ha condotto all'approvazione della Dir. 2020/1828/UE e i profili problematici del suo recepimento nel diritto italiano*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 1032).

[79] Come già proposto da A. QUARTA, *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, in *Contratto e Impresa,* 2021, 540.

[80] Come già previsto dall'ordinamento francese e come auspicato da una parte della dottrina, che considera l'impiego di tale sanzione l'*extrema ratio* (E. HOVEN, *Der „eingebaute" Produktverschleiß – Die Strafbarkeit geplanter Obsoleszenz*, in *NJW*, 2019, 3113 ss.; E. LA ROSA, *Planned obsolescence and criminal law: A problematic relationship?*, in AA.VV., *Sustainability and Law. General and Specific Aspects,* a cura di V. MAUERHOFER, D. RUPO, L. TARQUINIO, 2020, 221 ss.).